

Roma, 30 marzo 2022

Al Capo Dipartimento del CNVVF
Prefetto Laura **LEGA**
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido **PARISI**
Al Direttore Centrale per le RR. FF.
Prefetto Fabio **ITALIA**
Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno **STRATI**

e p.c.

Oggetto: Particolare trattamento previdenziale ai sensi del DPR n.1092/73

A conferma di quanto sosteniamo da tempo, comunicato anche con precedenti informative, siamo a rendervi noto che il 23 marzo l'INPS ha emanato la circolare n.44 con la quale viene chiarito che per il personale soggetto ad un particolare trattamento previdenziale ai sensi del DPR n.1092/73 si deve procedere, per coloro che rientrano nel sistema misto, ad un calcolo della quota retributiva, applicando l'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

La suddetta circolare recepisce sia i contenuti della Legge Finanziaria del 2021 sia quanto determinato dalla Corte dei Conti con sentenza 12/2021/QM/SEZ.

Finalmente si forniscono ulteriori chiarimenti utili a superare l'avvenimento di continui ricorsi per il riconoscimento di un diritto conclamato per i lavoratori che al 31-12-1995 avevano una anzianità anche inferiore a 18 anni.

Vogliamo chiarire che tale norma deve essere applicata anche al personale del Corpo Nazionale VV.F. visto che, **per quanto riguarda il trattamento previdenziale**, lo stesso ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 1092/73 è equiparato agli altri lavoratori ai quali si applica l'articolo 54 del menzionato D.P.R. 1092.

A nostro avviso con la suddetta circolare dell'INPS è stato superato ogni ostacolo che fino ad oggi ha indotto il Dipartimento ad attendere chiarimenti da parte del suddetto ente previdenziale.

Riteniamo opportuno precisare che i lavoratori interessati sono coloro soggetti al sistema previdenziale misto, ovvero coloro che al 1 Gennaio 1996 vantavano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni e ai quali dovrà essere applicata l'aliquota del 2,44% e non quella inferiore come erroneamente è avvenuto per una soggettiva interpretazione della Legge 335/95 (riforma Dini) .

Quindi per gli stessi si dovrà provvedere ad un ricalcolo del trattamento economico precisando che per quanto riguarda l'introduzione dell'aliquota del 2,44% la decorrenza della nuova pensione è dal 1-1-2022 e non da quando si è concluso il rapporto di lavoro.

In pratica, come prevede la finanziaria, non esistono effetti retroattivi e quindi non si percepiranno arretrati decorrenti dalla data di collocamento in quiescenza.

Infine considerato che le innovazioni normative e quelle conseguenti alla riforma dell'organizzazione degli enti preposti alla gestione previdenziale stanno continuando a produrre una serie di problematiche riteniamo non più prorogabile un definitivo chiarimento relativo al trattamento previdenziale del personale militare, del personale delle forze di polizia e per i Vigili del fuoco che a nostro avviso potrebbe avvenire con l'emanazione di una apposita norma quadro.

Certi di un vostro celere chiarimento, porgiamo distinti saluti

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VV.F.
Mauro **GIULIANELLA**

